

Codice A1305A

D.D. 4 ottobre 2018, n. 303

Occupazione temporanea ed imposizione servitu' di gasdotto ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., di immobili siti nel Comune di FRACONALTO (AL), necessari per costruzione nuovi metanodotti "Potenziamento Gavi - Pietralavezzara" nonche' "Allacciamento Comune di Fraconalto". Pagamento indennita' definitive accettate dagli aventi diritto.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 59 in data 31.03.2014, con la quale il Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile – ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i. - ha approvato le risultanze della Conferenza di Servizi (svoltasi in data 16.10.2013) che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera indicata in oggetto, presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 20.06.2013, e successivamente integrato dalla documentazione consegnata in data 16.10.2013 ed in data 18.11.2013;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., art. 12 comma 1 lett. B);
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con conseguente adozione di variante urbanistica, relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato e comprendente la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas), avente le seguenti ampiezze:
 - Condotta principale DN 600 mm – 75 bar - ml. 20,00 per parte dall'asse tubazione;
 - Allacciamenti DN 100 mm - 75 bar – ml. 13,50 per parte dall'asse tubazione;
 - Allacciamenti DN 250/100 mm - 24 bar – ml. 8,00 per parte dall'asse tubazione;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Considerato che in precedenza, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25 - 5709 in data 23.04.2013, a conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), erano stati espressi:

1. giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 12 L.R. 40/1998 e s.m.i., a patto che SNAM rispettasse tutte le condizioni, raccomandazioni e prescrizioni contenute nelle Premesse della Deliberazione medesima;
2. giudizio positivo di incidenza ambientale ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. nonché della L.R. 19/2009 e s.m.i., a patto che SNAM rispettasse tutte le condizioni, raccomandazioni e prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico della predetta Deliberazione.

Vista l'istanza a suo tempo presentata al Settore Regionale Attività Negoziale e contrattuale – Espropri e Usi Civici, da parte di SNAM Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione servitù di gasdotto, con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde garantire, con l'esercizio del nuovo gasdotto, il trasporto in condizioni di sicurezza del gas naturale necessario a soddisfare le future richieste dell'utenza nell'area di Genova, in quanto la condotta esistente, data la sua vetustà, ha capacità limitate.

Visti i piani particellari trasmessi da SNAM Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza nei quali erano evidenziate le aree di asservimento e le aree di occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto che ai proprietari che non avevano aderito o per i quali non era stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati era stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali, pubblicazione di idoneo avviso su un giornale a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, ed affissione del medesimo avviso all'Albo Pretorio del Comune di FRACONALTO (AL).

Visto il proprio Provvedimento n. 20 in data 06.02.2015 con il quale era stata autorizzata, a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., l'occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù ex art. 22 e 52 octies D.P.R. 327/2001 e s.m.i., degli immobili siti nel Comune di FRACONALTO (AL), necessari alla costruzione ed esercizio dei sopraccitati nuovi metanodotti "Potenziamento Gavi – Pietralavezzara - DN 600 (24") - DP 75 bar", nonché "Allacciamento Comune di Fraconalto – DN 100 (4") – DP 75 bar".

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., con i quali il sopraccitato provvedimento regionale n. 20/2015, recante anche la misura delle indennità di occupazione ed asservimento offerte a titolo provvisorio, era stato portato a conoscenza degli aventi diritto.

Rilevato che, entro i termini di legge, solo una Ditta aveva accettato le indennità provvisorie elencate nel predetto provvedimento regionale n. 20/2015, mentre tutti gli altri aventi diritto:

- avevano contestato le indennità proposte;
- nulla avevano comunicato in merito all'accettazione delle stesse.

Rilevato che ai sensi dell'art. 20 comma 14 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "...in caso di silenzio l'indennità si intende a tutti gli effetti rifiutata...".

Visto il proprio provvedimento n. 100 in data 17.05.2016, con il quale era stata richiesta alla Commissione Provinciale Espropri di ALESSANDRIA, la determinazione delle indennità definitive di asservimento ed occupazione.

Vista la Relazione di Stima della C.P.E. di ALESSANDRIA in data 17.06.2016, con la quale erano state determinate le predette indennità definitive.

Dato atto che copia stralcio della predetta Relazione era stata notificata agli aventi diritto.

Vista la “dichiarazione di accettazione” delle indennità provvisorie di occupazione e di asservimento, inoltrata alla SNAM Rete Gas S.p.A. entro i termini di legge dalla Ditta concordataria – Signori COLACIURI ORESTE e GINOSA FILOMENA - comproprietari ciascuno per la quota di ½ - dei terreni di seguito elencati:

- FRACONALTO (AL) - N.C.T. - Foglio n. 4 - Mappali n. 29 – 31 – 37 – 38 – 43 e 44;
- indennità di occupazione temporanea e di asservimento accettate a titolo definitivo, pari a 7.704,03 €. complessivi.

Vista la “dichiarazione di accettazione” delle indennità provvisorie di occupazione e di asservimento, inoltrata alla SNAM Rete Gas S.p.A. entro i termini di legge dalla Ditta concordataria - Signori BADO MARIA LUISA - GHIA ANDREA - GHIA DAVIDE - GHIA MASSIMO e VENTURA ELSA - proprietaria dei terreni di seguito elencati:

- FRACONALTO (AL) - N.C.T. - Foglio n. 8 - Mappale n. 4;
- indennità di occupazione temporanea e di asservimento accettate a titolo definitivo, pari a 921,61 €. complessivi.

Ravvisata la necessità, in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità, di disporre il pagamento diretto delle indennità definitive di occupazione temporanea ed asservimento determinate dalla C.P.E. di ALESSANDRIA con la Relazione di Stima in data 17.06.2016 sopraccitata.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1 artt. 4 – 6 dell’Allegato alla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016.

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

Di ordinare alla SNAM Rete Gas S.p.A., ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 comma 3 e 27 comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., di effettuare, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il pagamento delle somme accettate a titolo definitivo dalle Ditte Concordatarie indicate in premessa.

Tale importo costituisce l’indennità dovuta a seguito dell’occupazione temporanea e dell’asservimento degli immobili citati in premessa, siti nel Comune di FRACONALTO (AL), necessari per la costruzione del nuovo metanodotto “Potenziamento Gavi – Pietralavezzara - DN 600 (24”) - DP 75 bar”.

ART. 2

Il pagamento delle somme di cui al precedente art. 1, dovrà avvenire previo accertamento dell'effettiva titolarità della rappresentanza legale in capo ai soggetti sottoscrittori delle dichiarazioni di accettazione, delle effettive proprietà degli immobili (anche pro – quota in caso di eventuali successioni), nonché della libertà dei medesimi da vincoli, ipoteche o altri pesi.

ART. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

ART. 4

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D.lgs. 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esprimere ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Novara, come disposto dall'art. 54 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr. Marco PILETTA)

CA/vv